

**DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA SPORTIVA NELLA
ZONA DI PESCA CONTROLLATA (ZPC 3)
FIUME ANIENE – SARACINESCO – MANDELA**



NoKillAniene - Disciplinare ZPC 3



**Il Presente Regolamento regola la convenzione stipulata tra
la Regione Lazio e il Comitato Provinciale FIPSAS di Roma**

Art. 1 – La zona di pesca controllata (ZPC n. 3) è ubicata nel tratto di Fiume Aniene ricompreso tra il confine con il Comune di Anticoli Corrado (42° 01'74"N – 12° 56'76"E) ed il tratto 200 m a valle della confluenza con il torrente Licenza (42° 01,07 N – 12° 55,62 E).

L'inizio e la fine della ZPC/S n. 3 sono contrassegnati con apposite paline per un tratto di circa 2,7 Km come da Convenzione stipulata con la Regione Lazio – ADA di Roma.



Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale di Roma

Nella ZPC/S n. 3 “NO KILL ANIENE” potrà essere costituita in via sperimentale una zona “palestra” appositamente tabellata, per l’effettuazione di corsi specifici per l’apprendimento della tecnica di pesca a mosca con coda di topo.

Il Comitato Provinciale FIPSAS di Roma provvede alla gestione della ZPC 3 avvalendosi della Società affiliata FIPSAS – CIPM nonché delle Guardie ittiche FIPSAS.



Art. 2 – Nella ZPC/S la pesca è consentita esclusivamente ai pescatori muniti di Licenza di pesca, di Tessera FIPSAS e di Tesserino segna catture/permesso di pesca (Art.6) con i sistemi indicati nel successivo Art. 3.

Art. 3 – Nell’intero tratto convenzionato sono ammesse le seguenti tecniche:

- 1. Pesca con la Mosca Artificiale (Fly Fishing).** E' consentita la pesca con canna del tipo all'inglese, con una mosca galleggiante o sommersa, con amo privo di ardiglione o con lo stesso preventivamente schiacciato (se schiacciato non deve emergere dalla sezione del gambo) e lanciata con mulinello e coda di topo. Non può essere utilizzata più una esca artificiale. La misura dell’amo non può essere superiore al n° 8. E' fatto divieto di utilizzare imitazioni di uova di salmone e streamer, e comunque artificiali che non siano imitazioni di insetti naturali. E' vietato l'uso del segnalatore di abboccata (strake indicator) e di finali affondanti o in ogni caso appesantiti (piombati).
- 2. Pesca a "Tenkara".** E' consentita la pesca con la tecnica della Tenkara utilizzando canne di lunghezza non superiore a cm. 390 con azioni 6:4 – 7:3; uso di mosche dedicate “Sakasa Kebari”. Per questa tipologia di pesca si possono richiedere ulteriori informazioni direttamente alla Società affiliata FIPSAS – CIPM e/o ritirare l’opuscolo illustrativo dedicato presso i punti di distribuzione dei permessi.



Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Comitato Provinciale di Roma

3. **Pesca a Spinning.** Per tale tecnica è ammesso l'uso esclusivo di artificiali metallici del tipo "cucchiaino, rotante o ondulante" con un solo amo di misura minima del n°8 privo di ardiglione o con lo stesso reso innocuo mediante schiacciatura o limatura. E' vietato l'uso di esche artificiali siliconiche, o simili. L'artificiale non può essere armato di ancoretta e/o ami multipli. È consentito l'utilizzo di massimo una canna dotata di un solo artificiale.

Art. 4 – E' vietata la detenzione, l'uso e la pasturazione della larva di mosca carnaria (bigattino o cagnotto) e di qualsiasi altra esca naturale (camole, lombrichi, pesciolini, insetti ecc). Vige il divieto assoluto di pasturazione e/o richiamo del pesce con l'uso di adescanti di qualsiasi tipo.

Art. 5 – La slamatura del pesce va effettuata in acqua e con mani preventivamente bagnate. All'atto del rilascio, qualora lo stesso non presentasse l'amo sull'apparato boccale, dovrà essere liberato recidendo il filo all'esterno dell'apparato boccale stesso.

- a) Tutti i pesci catturati dovranno essere immediatamente rilasciati in acqua accuratamente, evitando di arrecare loro alcun danno. Il pesce non va in alcun modo "misurato".
- b) Pescando fuori dall'acqua è obbligatorio l'uso del guadino; lo stesso deve avere la rete a maglie strette e prive di congiunzioni (nodi). Pescando in acqua l'uso del guadino è facoltativo.
- c) L'attività di pesca può essere esercitata solo da chi è autorizzato nelle modalità espresse all'Art. 2; l'autorizzazione dovrà essere esibita al personale di vigilanza.

Art. 6 – Nella ZPC/S oltre alla Licenza di Pesca e alla Tessera FIPSAS i pescatori dovranno munirsi alternativamente di:

- a) Apposito Tesserino segna catture/permesso di pesca giornaliero del costo di € 10,00. I minori di anni 14, accompagnati da persona maggiorenne in possesso di Licenza governativa, Tessera FIPSAS e permesso, hanno diritto alla giornata di pesca gratuita.
- b) Carnet di 10 permessi/segna catture da usufruire nell'anno del loro rilascio al costo indicativo, per il primo anno di gestione, di € 70,00 e riservato ai soli tesserati FIPSAS. Il valore del permesso potrà essere soggetto a rivalutazione di anno in anno.
- c) I permessi di pesca/segna catture sono rilasciati nei diversi luoghi di distribuzione previsti dalla FIPSAS. Nello specifico, presso la ZPC/S, uno dei punti convenzionati è individuato presso il Lago "Le Roscelle" segnalato sulla cartografia orientativa.
- d) I permessi di pesca devono essere compilati in maniera chiara e leggibile (stampatello maiuscolo) in modo indelebile, riportando le generalità del titolare ed annotando negli spazi appositamente destinati, la giornata di pesca, il numero e la specie dei capi catturati (con l'obbligo del loro rilascio).



Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale di Roma

- Art. 7** – Nella ZPC 3, al fine di salvaguardare l’ecosistema fluviale è vietato inoltrarsi nell’acqua dove la profondità è superiore a m. 1,00. In ogni caso è vietato eseguire l’azione di pesca spostandosi direttamente nell’alveo fluviale. Per cambiare postazione è obbligatorio uscire dall’acqua e muoversi lungo la sponda.
- Art. 8** – **Nella ZPC 3 è consentita la pesca tutti i giorni della settimana ad esclusione del mercoledì quale giornata di “fermo biologico”.**
- E’ permesso pescare con la tecnica dello Spinning nei soli giorni di martedì e sabato.**
- Art. 9** – E’ interdetto l’esercizio della pesca nella ZPC 3 dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre, alle ore 06,00 dell’ultima domenica di febbraio. Sono interdetti alla pesca, nei medesimi periodi, anche i torrenti Fiumicino e Licenza.
- Di anno in anno potranno essere decisi periodi di chiusura diversi in relazione all’idoneità dello stato delle acque e all’eventuale rilevamento dei periodi effettivi di frega.
- Art. 10** – L’acquisizione del permesso di pesca segna/catture, determina l’accettazione del presente regolamento.
- I permessi rilasciati, alla fine della giornata di pesca, dovranno essere restituiti, compilati in ogni loro parte e depositati negli appositi contenitori. Il Tesserino segna catture da 10 uscite dovrà essere restituito completo dei dati richiesti ai fini dello studio e verifiche statistico – ambientali.**
- Sia il permesso giornaliero che il carnet segna/catture vanno riconsegnati presso i punti di distribuzione ove sono stati acquisiti. La mancata resa comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.**
- Art. 11** – Le infrazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi della L.R. 07 Dicembre 1990, n. 87 e succ. La FIPSAS di Roma e gli incaricati alla gestione si riservano inoltre la facoltà di agire per danni nei confronti di particolari violazioni.
- Art. 12** – Il servizio di sorveglianza nelle acque convenzionate REGIONE LAZIO – FIPSAS e l’accertamento di eventuali infrazioni è espletato dalla vigilanza ittica volontaria FIPSAS, oltre che, ai sensi di legge, dai Carabinieri/Corpo Forestale dello Stato, da ogni altro agente della forza pubblica abilitato e da chiunque sia investito del ruolo all’uopo determinato.
- Art. 13** – Il pescatore che esercita la pesca nella ZPC n. 3 – "No Kill Aniene" esonera La Regione Lazio, il Comitato Provinciale FIPSAS di Roma e la Società affiliata FIPSAS – CIPM, da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell’esercizio dell’attività.